

La decisione dei giudici «Accogliere i migranti della pandemia»

Tutele dal Tribunale di Milano: si valuti caso per caso

Le ordinanze

di **Luigi Ferrarella**

MILANO Il rischio Covid nei Paesi d'origine può essere motivo e concausa per concedere in Italia la «protezione umanitaria» a migranti che non abbiano diritto all'asilo politico o alla protezione sussidiaria da guerre o torture: con valutazioni d'ufficio, cioè persino senza istanza delle parti, è questa l'innovativa opzione adottata dal Tribunale civile di Milano in una serie di ordinanze depositate appena prima di Natale.

La nuova linea agisce però senza alcun automatismo (a parità di Paese ci sono infatti sia accoglimenti sia rigetti), ma solo su base individualizzante: la protezione umanitaria per Covid viene cioè concessa dalla Sezione specializzata in immigrazione qualora la pandemia — oltre a essere misurata nel suo concreto impatto territoriale da specifici indici internazionali — appaia un rischio (in termini di scarse risorse sanitarie, insicurezza alimentare, disordini sociali, crisi economica) di ulteriore aggravamento di una pregressa vulnerabilità personale. Tale da far ritenere che, in caso di rimpatrio, chi già è vulnerabile sprofonderebbe in condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona.

Nei ricorsi alla sezione del presidente Pietro Caccialanza, tutti presentati prima del decreto Salvini del 2018 ora

Le linee
Ogni Paese viene considerato sulla base di oltre 100 indicatori internazionali

modificato, c'è l'analfabeta che racconta di non poter tornare nel suo villaggio in Bangladesh perché, mentre lavorando dall'Italia può mandare 50 euro al mese a moglie e figli senza più casa spazzata via da un'alluvione, là verrebbe inseguito dai creditori. C'è il giovane mandingo, orfano di padre e di madre in Gambia, terrorizzato dal tornare in patria per timore dei malefici poteri dello zio «stregone». C'è il 15enne della Guinea, naufragato in Italia (in mezzo a 30 morti) dove ha già preso la licenza media e iniziato un tirocinio lavorativo. C'è il 54enne pachistano cieco, scappato dal Punjab dopo una mortale lite sulla reale capacità di latte di una bufala comprata a caro prezzo.

A tutti il Tribunale spiega che questi vissuti non danno loro diritto all'asilo. Ma in via autonoma (sulla scia di sentenze di Corte Ue e Cassazione sul «fatto nuovo») il Tribunale si sente di dover valutare la pandemia. Non alla buona, ma sulla scorta dell'«Inform Epidemic Global Risk Index» con cui il Joint Research Centre della Commissione Europea sintetizza 100 indicatori di rischio su tre fasce: pericolo di esposizione (dalla densità demografica all'accesso all'acqua corrente), criticità intrinseche (dall'insicurezza alimentare alla variazione dei prezzi), capacità del sistema (a cominciare dalla sanità).

Così il vissuto di quei migranti, che da solo non sarebbe motivo di protezione umanitaria, lo diventa una volta combinato al rischio che af-

Le storie
Ma l'esito dipende sempre anche dai pericoli a cui è esposto ogni richiedente

fronterebbero nel Bangladesh con soli 733 posti di terapia intensiva e 1.800 ventilatori; nel Pakistan dove alcune città hanno appena 10 posti Covid e un laboratorio; o in Costa d'Avorio alle prese con 2,3 medici per 10.000 abitanti a fronte del minimo di 23 raccomandato dall'Oms. E tuttavia non ci sono automatismi nemmeno in questa ottica: pure il Senegal ha un indice composito di rischio medio-alto (tra 5 e 6 in una scala da 0 a 10), eppure il Tribunale non concede la protezione umanitaria a un giovane in fuga da un mutuo accesso a suo nome dal proprietario di un negozio poi dato alle fiamme. Perché no? Un po' perché «la risposta del Senegal alla pandemia è stata rapida in particolare grazie ad un'ottima strategia di sensibilizzazione della popolazione»; ma molto perché, nella combinazione tra analisi generale e caso concreto, i giudici non ravvisano «specifici fattori di vulnerabilità che esporrebbero il ricorrente ad un rischio individualizzato in caso di rientro, considerato che è un adulto, mediamente scolarizzato, non affetto da patologie, e in costante contatto con la famiglia».

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

● Alcune ordinanze depositate prima di Natale dal Tribunale civile di Milano riconoscono «protezione umanitaria» per rischio Covid anche a migranti che non abbiano diritto all'asilo politico o alla protezione sussidiaria da guerre o torture

● Il nuovo orientamento non è tuttavia automatico. Per ottenere la protezione umanitaria, la pandemia deve apparire ai giudici un rischio di ulteriore aggravamento di una pregressa vulnerabilità personale (in termini di scarse risorse sanitarie, insicurezza alimentare, disordini sociali, crisi economica)

